



COPIA

COMUNE DI CUGGIONO

PROVINCIA DI MILANO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTI del mese di GIUGNO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

| <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| POLLONI FLAVIO | S | ULIVI DANIELE | S | | |
| BERRA SERGIO | S | PANZA GIUSEPPINA | S | | |
| CUCCHETTI GIOVANNI | S | MASTELLI CARLOTTA | S | | |
| FONTANA GIUSEPPE | N | ERPA ANDREA | N | | |
| GUALDONI LIDIA | S | | | | |
| MARNATI MATTEO | S | | | | |
| TESTA MARCO | S | | | | |

TOTALE PRESENTI: 9

TOTALE ASSENTI: 2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: GARAVAGLIA CARLA, MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. 495 reg. Pubbl.

Referto di Pubblicazione

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 03/07/2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 03/07/2013

Il Segretario Generale
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

Introduce l'argomento il Sindaco riportandosi all'opportunità di avvalersi della normativa che permette un introito per il Comune.

L' Assessore Cucchetti relaziona ed illustra la normativa di riferimento ed il relativo regolamento coi criteri nello stesso indicati. Col regolamento vengono anche istituite le tariffe oggetto di approvazione anche queste. Tariffe nella media di quanto adottato dai comuni vicini. Si stima una nuova e maggiore entrata di circa centomila euro.

Panza : altre occupazioni finalizzate alla distribuzione di alimenti e bevande 30 € a mq?

Cucchetti ricorda che il canone è previsto solamente per le occupazioni permanenti.

Il Sindaco precisa leggendo il disposto regolamentare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:l'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e smi che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;

l'art. 42 comma 2 lettera a) del D: Lgs. n. 267/2000 e smi che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

Visto l'art. 53 comma 16 della L. n. 388/2000 e smi;

Visto l'art. 27 comma 5-7-8 del D. Lgs. n. 285/1992 e smi;

Dato atto che il canone non ricognitorio ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concesso a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo);

Vista la normativa vigente ed accertato che il canone patrimoniale non ricognitorio è compatibile con la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l'occupazione della medesima area pubblica, anche la COSAP;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8. 2000 e smi;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Consiglieri votanti: 9

Con 8 voti favorevoli;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 20/06/2013

Con // voti contrari;
Consiglieri astenuti 1 - Panza
Con l'astensione dei Consiglieri: //

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone concessorio non ricognitorio” allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale unitamente all'allegato 1 e all'allegato 2;
2. di approvare le tariffe del canone dovuto, nella misura riportata nell'allegato 2 al Regolamento di cui al punto 1);
3. di demandare al Responsabile Area Urbanistica Edilizia Ecologia e al Responsabile Area Finanziaria, ognuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti e atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, con separata votazione

Consiglieri votanti: 9
Con 8 voti favorevoli;
Con // voti contrari;
Consiglieri astenuti 1 - Panza

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dare esecutività immediata al presente provvedimento.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI
CONCESSORI NON RICOGNITORI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate con durata non inferiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Ferma restando la debenza del canone non ricognitorio per l'intero ammontare, dall'importo dovuto a titolo di COSAP viene detratto quello del canone non ricognitorio pagato dal concessionario: il canone non ricognitorio è dovuto per l'intero ammontare, mentre il COSAP è dovuto solo per la parte eccedente il canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone concessorio non ricognitorio per le occupazioni permanenti è dovuto al Comune per ciascun anno solare di durata dell'occupazione ovvero frazioni di esso;
2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia a corpo o a metri quadri o lineari, con arrotondamento in eccesso al mq o ml superiore;
3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio, è misurata a seconda della tipologia in metri quadri con arrotondamento in eccesso al mq superiore;
4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 2, e decorrono dal 1 ° gennaio 2013;
5. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso di messa in mora con liquidazione, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il diritto dell'Ente a procedere all'invio della notifica degli avvisi di cui al comma precedente, si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere ovvero è stato, effettuato.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.
5. Per la determinazione della sanzione da applicarsi, saranno ossequiati i principi contenuti

nell'art.7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e smi.
2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto esclusivamente dal concessionario iscritto all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs.446/1997 smi.
3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 – Gestione dei canoni di concessione

1. In caso di affidamento in concessione del servizio di riscossione dei canoni patrimoniali, esclusivamente a soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art.53 del D.Lgs.446/1997 smi, tutte le attribuzioni e le funzioni relative agli accertamenti, alle liquidazioni, alle applicazioni delle sanzioni nonché alle procedure inerenti le riscossioni coattive sono di spettanza e sono a carico del concessionario medesimo.

ART. 9 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del

regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1 al Regolamento per l'applicazione del canone.

TIPOLOGIE

1. Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all' erogazione di servizi di qualunque natura

- 1.1 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua;
- 1.2 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas;
- 1.3 Condotture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica;
- 1.4 Condotture sotterranee e impianti teleriscaldamento;
- 1.5 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche;
- 1.6 Condotture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili;
- 1.7 Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti;
- 1.8 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- 1.9 Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce;
- 1.10 Tralicci di elettrodotto

2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - senza pubblicità
 - con pubblicità monofacciale
 - con pubblicità bifacciale
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne
- 2.3 Pensiline:
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.4 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere:
 - monofacciale
 - bifacciale
- 2.5 Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette:
 - monofacciale
 - bifacciale

2.6 Stendardo pubblicitario su palo luce

2.7 Chioschi di vendita, edicole e strutture simili

2.8 Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande

2.9 Altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini, sedie ecc)

2.10 Impianti di distribuzione carburanti

il canone é computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie, e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo;

3. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili

il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto.

- fino a 30 mq
- da 31 mq a 60 mq
- da 61 mq e oltre

4. Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti

ALLEGATO 2

TARIFFE

(per tipologia di concessione)

| TIPOLOGIA | | | |
|-----------|--|----------|--------------|
| 1 | Occupazioni effettuate attraverso infrastrutture propedeutiche all'erogazione di servizi di qualunque natura | € | unità |
| 1.1 | Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di acqua; | 1 | ml |
| 1.2 | Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di gas | 1 | ml |
| 1.3 | Condutture sotterranee e impianti per la distribuzione di energia elettrica | 2 | ml |
| 1.4 | Condutture sotterranee e impianti teleriscaldamento | 2 | ml |
| 1.5 | Condutture sotterranee e impianti relativi a linee telefoniche | 1 | ml |
| 1.6 | Condutture sotterranee e impianti relativi a linee dati e simili | 2 | ml |
| 1.7 | Altre condutture e impianti di qualunque natura non ricomprese nei punti precedenti | 1 | ml |
| 1.8 | Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico; | 15 | mq |
| 1.9 | Sostegni di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate, sostegni di lampade per illuminazione stradale, palo luce; | 25 | cad |
| 1.10 | Tralicci di elettrodotto | 200 | cad |

| | | | |
|----------|---|----|-----|
| 2 | Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa: | | |
| 2.1 | Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari: | | |
| | - senza pubblicità | 10 | cad |
| | - con pubblicità monofacciale | 30 | mq. |
| | - con pubblicità bifacciale | 50 | mq. |
| 2.2 | Occupazioni effettuate con preinsegne | 20 | cad |
| 2.3 | Pensiline (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari): | | |
| | - monofacciale | 40 | mq. |
| | - bifacciale | 60 | mq. |
| 2.4 | Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari): | | |
| | - monofacciale | 30 | mq. |

| | | | |
|----------|---|----|-----|
| - | bifacciale | 50 | mq. |
| 2.5 | Impianti pubblicitari destinati alle affissioni dirette (il canone é computato in mq. con riferimento alla porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari): | | |
| - | monofacciale | 30 | mq. |
| - | bifacciale | 50 | mq. |
| 2.6 | Stendardo pubblicitario su palo luce | 80 | cad |
| 2.7 | Chioschi di vendita, edicole e strutture simili | 30 | mq. |
| 2.8 | Chioschi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande | 30 | mq. |
| 2.9 | Altre occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande (tavolini, sedie ecc) | 30 | mq. |
| 2.1 0 | Impianti di distribuzione carburanti | | mq. |
| | il canone é computato con riferimento all'area pubblica effettivamente occupata in superficie , e da quella determinata dalla proiezione al suolo delle strutture installate nel sottosuolo e nel soprasuolo; | 20 | mq. |

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 3 | Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili | | |
| | il canone è computato con riferimento alla superficie occupata dell'impianto. | | |
| - | fino a 30 mq | 15000 | |
| - | da 31 mq a 60 mq | 20.000,00 | |
| - | da 61 mq e oltre | 25.000,00 | |

| | | | |
|----------|--|----|-----------|
| 4 | Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico, non presenti nei punti precedenti | 10 | ml/m q |
|----------|--|----|-----------|



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE NON
RICOGNITORIO**



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Allegato alla Delibera di:

Deliberazione Consiglio Comunale N. **30** del **20/06/2013**

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 14/06/2013

IL RESP. AREA

F.TO DOTT. ARCH. TRONCA LAURA

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Cuggiono, 14/06/2013

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to ING. POLLONI FLAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 25/11/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAGANO SALVATORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune in data 03/07/2013 n. pubblicazione 495, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

Li, 13/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE
